



Foglio informativo su

ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI

aggiornato al 1° agosto 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

RACCOLTA DI ORDINI SU VALORI MOBILIARI

	Massimo
Commissione per BOT acquisiti in sottoscrizione con valuta giorno asta	
Di durata < 80 gg.	0,5 per mille
BOT a 3 mesi	1 per mille
BOT a 6 mesi	2 per mille
BOT a 12 mesi	3 per mille
Commissione su titoli di Stato e obbligazioni quotati	3 per mille
Commissione su titoli obbligazionari non quotati	6 per mille
Commissione su titoli azionari e similari	7 per mille
Commissione per "spezzature"	7 per mille
Commissione per "spezzature" EURO	euro 5,16

NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO DI VALORI MOBILIARI

Titoli quotati	Vengono negoziati tenendo presente il così detto principio della " <i>best execution</i> " in rispetto del quale si deve considerare, oltre al prezzo, la commissione massima che sarebbe stata applicata se l'ordine fosse stato eseguito sui mercati regolamentati
Titoli non quotati	Non disponendo di riferimenti ufficiali, il prezzo deve essere ispirato a criteri di congruità e ragionevolezza e con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni

PAGAMENTO CEDOLE E RIMBORSO TITOLI SCADUTI O ESTRATTI

Valuta di accredito cedole e dividendi	1 giorno
Valuta rimborso titoli scaduti o estratti	giorno di scadenza

DISTRIBUZIONE DI QUOTE DI OICVM

La Banca non percepisce alcuna commissione: al cliente saranno pertanto addebitate solo quelle applicate dalla Società di gestione del fondo

CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

	Massimo
Commissione semestrale per titoli di Stato e obbligazioni Italia	gratuita
Commissione semestrale per titoli di Stato e obbligazioni Estero, azioni, warrant e diritti Italia/Estero	euro 40,00

ALTRE SPESE E ONERI

	euro
Spese inerenti singole operazioni svolte per titoli di Stato acquisiti in asta	zero
Spese inerenti singole operazioni svolte per titoli azionari	3,50
Spese inerenti singole operazioni svolte per titoli acquisiti sul mercato secondario	2,50
Spese inerenti operazioni di Pronti contro Termine	5,00
Spese reclamate per stacco cedole	gratuite
Rimborso spese sostenute e/o reclamate per trasferimento titoli (cad.)	25,82
Spese massime per ordini non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal cliente	5,16
Spese per operazioni relative ad aumenti di capitale (gratuiti, a pagamento e misti)	7,75
Spese per comunicazioni periodiche	2,00

GESTIONE PATRIMONIALE IN FONDI

Soglia minima di ingresso	Euro 25.000
Commissioni di gestione	max. 0,60
Commissioni di performance Calcolate sulla differenza positiva tra il risultato della nostra gestione ed il benchmark (parametro) di riferimento	max. 33%

GESTIONE PATRIMONIALE MOBILIARE

Soglia minima di ingresso	euro 250.000
---------------------------	--------------

LINEA DI GESTIONE	MISURA MASSIMA DELLE COMMISSIONI		
	Scelta A)	Scelta B)	
	Commissione "Unica"	Gestione + Negoziazione	
"BASE" (Obbligazionario) Quota azionaria massima 10%	1,20%	0,60%	vedi tabella (*)
"SPUNTO" (Bilanciato) Quota azionaria massima 50%	1,20%	0,60%	vedi tabella (*)
"IN AZIONE" (Azionario) Quota azionaria massima 100%	1,60%	0,80%	vedi tabella (*)

(*) “COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE”

Titoli di Stato e garantiti dallo Stato	0,10%
Titoli obbligazionari italiani	0,15%
Titoli obbligazionari esteri	0,20%
Titoli azionari italiani	0,40%
Titoli azionari esteri	0,50%
Futures (per contratto)	euro 25,82
Opzioni (per contratto)	euro 25,82

La base per il calcolo delle commissioni di negoziazione è costituita dal controvalore delle operazioni di acquisto e vendita. Qualora detto controvalore sia superiore all'importo del patrimonio gestito, le commissioni non potranno eccedere quelle applicate sul solo patrimonio conferito in gestione.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita “Guida” pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario**. Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.